



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Piano pandemico nazionale Svizzera

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale della sanità pubblica

---

# Piano pandemico nazionale Svizzera

---

## Versione breve

---

1° luglio 2025



## Introduzione

Le pandemie rappresentano da sempre una notevole minaccia per la salute della popolazione. In Svizzera, dall'inizio del 20° secolo se ne sono verificate diverse che hanno avuto o potevano avere gravi ripercussioni sulla salute, sulla convivenza sociale e sull'economia.

Il Piano pandemico nazionale è finalizzato alla preparazione e alla risposta a una pandemia in Svizzera. Formula raccomandazioni per l'attuazione del diritto nazionale e internazionale e integra la gestione di crisi della Confederazione e dei Cantoni con elementi riguardanti specificamente le pandemie.

Il Piano pandemico è ora messo a disposizione tramite una piattaforma digitale. Questo consente di apportare adeguamenti dinamici non appena emergono nuove conoscenze o vengono prese decisioni rilevanti. Il piano pubblicato sulla piattaforma include collegamenti ipertestuali verso contenuti quali conclusioni di rapporti di valutazione, iniziative internazionali, accertamenti giuridici e pubblicazioni scientifiche. Non è quindi caratterizzato da una data di pubblicazione, ma da una data di aggiornamento.

L'attuale Piano pandemico non è riferito a un singolo agente patogeno, ma alle vie di trasmissione di agenti patogeni a trasmissione respiratoria. Tiene conto delle esigenze della legge sulle epidemie in corso di revisione nonché dell'approccio One Health.

Una versione breve e compatta del Piano con i principali contenuti, scaricabile in formato PDF, permette di orientarsi in modo rapido e chiaro.



## Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>Panoramica .....</b>	<b>4</b>
<b>Struttura .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Principi di pianificazione strategica .....</b>	<b>8</b>
1.1 Basi .....	9
1.2 Obiettivi .....	11
1.3 Gestione .....	13
1.4 Organizzazione .....	15
<b>2. Attuazione .....</b>	<b>17</b>
2.1 Sorveglianza .....	18
2.2 Controllo delle infezioni .....	20
2.3 Assistenza sanitaria .....	22
2.4 Vaccinazione .....	24
<b>3. Temi trasversali.....</b>	<b>26</b>
3.1 Communication .....	27
3.2 Sicurezza dell'approvvigionamento .....	29
3.3 Risorse .....	32
3.4 Conseguenze .....	34




## Panoramica

**Contesto e obiettivo:** il Piano pandemico nazionale costituisce una base per pianificare la preparazione e la risposta a una pandemia in Svizzera. Si tratta del primo piano pandemico svizzero che non si riferisce a un agente patogeno specifico. Dove ritenuto utile sono presi a modello agenti patogeni respiratori. Il Piano pandemico nazionale, che sostituisce il Piano svizzero per pandemia influenzale del 2018, è anche il primo strumento di pianificazione nazionale di questo genere a essere reso disponibile principalmente come piattaforma digitale, una modalità che facilita l'aggiornamento e consente collegamenti ipertestuali ad altre fonti di informazione.

**Destinatari:** il Piano pandemico serve alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni e ad altri attori quale guida nella pianificazione e nell'organizzazione delle loro attività.

**Basi:** il Piano pandemico si basa sulla legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e su altre leggi specifiche alle quali rimanda laddove necessario. Sul piano internazionale, la sorveglianza e la gestione delle malattie trasmissibili sono rette dal Regolamento sanitario internazionale (RSI) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).



**Basi della preparazione e della risposta a una pandemia — © UFSP**

**Aspetti strategici:** il Piano pandemico funge da base per la realizzazione di piani pandemici e altri piani di intervento ed emergenza a livello cantonale, regionale e locale. Descrive la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e favorisce una pianificazione delle misure



coerente su scala nazionale. Dal Piano pandemico non derivano tuttavia né diritti né obblighi. Le indicazioni e raccomandazioni in esso contenute non sono giuridicamente vincolanti.

**Aspetti operativi:** il Piano pandemico comprende principi di pianificazione strategici, moduli per la sorveglianza, la prevenzione e la gestione di una pandemia, nonché temi trasversali che devono essere integrati in tutte le attività di gestione della pandemia. Ausili pratici quali liste di controllo facilitano l'applicazione del Piano pandemico. Gli attori interessati sono stati consultati e hanno partecipato alla redazione dei passaggi concernenti le loro competenze nella preparazione e risposta a una pandemia. Questo approccio conferisce al Piano pandemico una solida base che favorisce il consenso e l'adesione. In linea di principio, le strutture e i processi organizzativi di gestione delle crisi devono essere definiti e verificati attraverso esercitazioni a prescindere dalla natura delle crisi. Di conseguenza, i dispositivi di gestione delle crisi della Confederazione e dei Cantoni fungono da base anche per la gestione di una pandemia. Il Piano pandemico completa queste basi di pianificazione con elementi dedicati specificamente alle pandemie. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP) raccomandano agli attori interessati di prepararsi ai loro compiti e alle loro responsabilità e di effettuare regolarmente esercitazioni per verificare la prontezza d'intervento.

**Rischi e sfide:** il Piano pandemico non può risolvere questioni legate all'attuazione operativa da parte dei Cantoni e di altri attori. Non sostituisce quindi i piani concreti e le guide pratiche dei Cantoni e di singole istituzioni. Poiché il Piano pandemico non è vincolante, occorre rafforzare la collaborazione di tutti gli attori interessati al fine di garantire il coordinamento in caso di pandemia. Ciò significa che l'UFSP e le parti interessate devono assicurare in permanenza il buon funzionamento dei canali di coordinamento e dei meccanismi di concertazione e comunicare tra loro in modo trasparente.

**Competenze:** l'UFSP e la CFP hanno elaborato il Piano pandemico in stretta collaborazione con la Conferenza delle direttive e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e gli altri attori interessati. In quanto editore del Piano pandemico, l'UFSP è responsabile del suo aggiornamento in coordinamento con la CFP e la CDS. Dispone aggiornamenti ad hoc in funzione delle necessità, aggiornamenti standard ogni due anni e aggiornamenti dopo una pandemia. Un gruppo direttivo composto da rappresentanti dell'UFSP, della CFP e della CDS decide in merito agli adeguamenti.



## Struttura

Il Piano pandemico si compone di tre moduli:

I **principi di pianificazione strategica** delineano il contesto globale, il quadro giuridico e scientifico, le basi per la preparazione e la risposta a una pandemia nonché l'organizzazione degli attori coinvolti. Questo modulo riporta le informazioni più importanti per i decisori a livello strategico.

Il modulo **attuazione** presenta sinteticamente le attività concrete da svolgere a livello di sorveglianza, controllo delle infezioni, assistenza sanitaria e vaccinazione. Serve da orientamento per l'azione delle autorità competenti e di altri attori.

I **temi trasversali** devono essere integrati in tutte le attività di gestione di una pandemia. Forniscono una base alle unità organizzative responsabili della comunicazione, della sicurezza dell'approvvigionamento, delle finanze e del personale per le attività da svolgere in caso di pandemia. Indicano inoltre le conseguenze che le autorità devono considerare in sede di definizione e attuazione di qualsiasi misura.



Moduli del Piano pandemico — © UFSP



I moduli sono composti dai seguenti temi:


Principi di pianificazione strategica	Attuazione	Temi trasversali
<p><b>Basi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Contesto globale</li><li>Basi giuridiche</li><li>Revisione della legge sulle epidemie</li><li>One Health</li><li>Basi epidemiologiche</li><li>Basi etiche</li></ul> <p><b>Obiettivi</b></p> <p><b>Gestione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Livelli di intervento</li><li>Equità</li><li>Proporzionalità e valutazione d'impatto</li><li>Accettazione</li><li>Ritorno alla normalità</li></ul> <p><b>Organizzazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale</li><li>Competenze</li></ul>	<p><b>Sorveglianza</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Basi della sorveglianza</li><li>Diagnostica di laboratorio</li><li>Individuazione precoce</li><li>Sorveglianza degli agenti patogeni</li><li>Individuazione precoce e sorveglianza nel settore veterinario</li><li>Monitoraggio delle misure</li><li>Flussi di dati digitali</li></ul> <p><b>Controllo delle infezioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gestione dei casi e dei contatti</li><li>Gestione dei focolai</li><li>Misure non farmaceutiche</li><li>Test</li><li>Misure nelle aziende</li><li>Misure transfrontaliero</li><li>Misure nel settore veterinario</li></ul> <p><b>Assistenza sanitaria</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fornitori di prestazioni</li><li>Garanzia delle cure di base</li><li>Obbligo di dichiarazione</li><li>Terapie e medicamenti</li><li>Calendario vaccinale svizzero</li><li>Dispositivi di protezione e disinfezione</li></ul> <p><b>Vaccinazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Strategia di vaccinazione</li><li>Raccomandazioni di vaccinazione</li><li>Somministrazione dei vaccini</li><li>Monitoraggio della qualità e farmacovigilanza</li><li>Accesso e assunzione dei costi</li></ul>	<p><b>Comunicazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Basi</li><li>Organizzazione</li><li>Misure di comunicazione</li><li>Attuazione</li></ul> <p><b>Sicurezza dell'approvvigionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Processo di approvvigionamento e di acquisto (Confederazione)</li><li>Pianificazione del fabbisogno</li><li>Quadro della situazione</li><li>Acquisto</li><li>Importazione</li><li>Costituzione di scorte</li><li>Attribuzione</li><li>Distribuzione / fornitura</li></ul> <p><b>Risorse</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Finanziamento</li><li>Personale</li></ul> <p><b>Conseguenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Basi</li><li>Conseguenze sanitarie</li><li>Conseguenze sociali</li><li>Conseguenze economiche</li></ul>

Temi del Piano pandemico — © UFSP



## 1. Principi di pianificazione strategica

I principi di pianificazione strategica offrono una panoramica del contesto globale, delle basi giuridiche e specialistiche, delle basi relative alla preparazione e alla risposta a una pandemia nonché dell'organizzazione degli attori coinvolti. Questa parte del Piano pandemico offre le informazioni rilevanti per gli organi decisionali a livello strategico.



### 1.1 Basi

Per mettere in atto una lotta contro gli agenti patogeni infettivi è importante conoscerne l'origine e la diffusione. Le basi giuridiche e le linee guida etiche costituiscono il quadro di riferimento per le decisioni in risposta alle pandemie.

### 1.2 Obiettivi

La preparazione e la risposta a una pandemia hanno come obiettivo prioritario la tutela della salute pubblica, tenendo conto delle ripercussioni sociali ed economiche.

### 1.3 Gestione

La gestione di una pandemia è un compito che coinvolge l'intera società. Le misure devono essere proporzionate e considerare le possibilità di tutti i gruppi della popolazione.


### 1.4 Organizzazione

Nella preparazione e nella risposta a una pandemia sono coinvolti la Confederazione, i Cantoni e molti altri attori. L'organizzazione di crisi della Confederazione stabilisce le competenze e i ruoli.



## 1.1 Basi

Le conoscenze di base sull'origine, la diffusione e il grado di severità degli agenti patogeni a potenziale pandemico sono fondamentali per la pianificazione strategica. La preparazione e la risposta alle pandemie sono disciplinate dal diritto nazionale e internazionale. Le decisioni concrete scaturiscono da processi di ponderazione di tutti gli aspetti fondati su linee guida etiche.



**Contesto e obiettivo:** le pandemie rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica. Richiedono una cooperazione coordinata e misure mirate a livello nazionale e internazionale. Nel rispetto delle basi giuridiche, la pianificazione strategica e l'attuazione operativa devono considerare anche le conoscenze scientifiche, le linee guida etiche e le esperienze pratiche.

**Destinatari:** decisori strategici a livello federale e cantonale e servizi operativi preposti all'attuazione delle misure.

**Basi:** la gestione delle malattie trasmissibili e il Piano pandemico si fondano sulla legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e sull'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1). La LEp è armonizzata con il Regolamento sanitario internazionale (RSI; RS 0.818.103) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), determinante per la cooperazione e il coordinamento a livello internazionale. Dal punto di vista scientifico le basi tengono conto dello stato attuale della ricerca sugli agenti patogeni a potenziale pandemico, in particolare i patogeni respiratori virali, nonché sulla loro velocità di diffusione e sul grado di severità.

**Aspetti strategici:** la LEp e l'OEp definiscono competenze e responsabilità. Consentono alle autorità preposte di adottare misure appropriate per mitigare l'impatto di una pandemia sulla salute della popolazione, sull'economia e sulla società. La LEp è attualmente oggetto di una revisione parziale che punta a migliorare le condizioni quadro per la gestione di future pandemie da parte della Confederazione e dei Cantoni. Nella pianificazione strategica riveste una rilevanza particolare l'approccio One Health, che sottolinea l'interdipendenza tra la salute umana, quella animale e l'ambiente. Gli scenari pandemici aiutano inoltre a delineare possibili sviluppi a sostegno della pianificazione strategica.

**Aspetti operativi:** la valutazione del rischio serve all'individuazione precoce e analizza sistematicamente i potenziali pericoli per la salute pubblica. L'evoluzione della situazione



epidemiologica in Svizzera è articolata in quattro fasi pandemiche, che sono uno strumento centrale della pianificazione strategica e dell'attuazione operativa delle misure. Parallelamente, il modello a tre livelli previsto dalla LEp si riferisce alla potenziale portata della crisi in Svizzera. I principi etici devono essere integrati nei processi decisionali in tutte le fasi di una pandemia per garantire una gestione equa e trasparente.


**Rischi e sfide:** uno dei principali rischi nella preparazione a una pandemia è l'incertezza relativa all'origine, alla diffusione e alla gravità di nuovi agenti patogeni. Nella gestione di una pandemia una sfida è rappresentata dalle conseguenze socioeconomiche delle misure che devono quindi essere attentamente ponderate e costantemente rimodulate. La rivalutazione del rischio e l'adeguamento costante delle strategie sono determinanti per reagire a sviluppi imprevisti.

**Competenze:** il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse (art. 4 LEp). Le commissioni etiche nazionali forniscono consulenza alle autorità competenti sulle questioni etiche e formulano previsioni e raccomandazioni fondate, basate su evidenze scientifiche.



## 1.2 Obiettivi

L'obiettivo strategico superiore della preparazione e della risposta a una pandemia è tutelare la salute della popolazione tenendo conto delle conseguenze sociali ed economiche.



**Sotto-obiettivi operativi della preparazione e della risposta a una pandemia nelle diverse fasi di una pandemia — © UFSP**

Questo obiettivo viene raggiunto con nove sotto-obiettivi operativi, che si orientano alle diverse fasi di una pandemia:

**Cooperazione nazionale e internazionale:** la cooperazione a livello internazionale, nazionale, cantonale e locale garantisce una preparazione e una risposta alla pandemia coordinate ed efficaci. Le basi giuridiche costituiscono il fondamento di questa cooperazione, che viene regolarmente testata e, se necessario, ottimizzata. I ruoli dei rispettivi attori sono spiegati a sotto competenze.



**Rilevamento precoce e valutazione del rischio:** le particolari minacce per la salute pubblica in Svizzera causate dall'agente patogeno sono riconosciute tempestivamente. I sistemi necessari sono descritti sotto sorveglianza.

**Governance:** un'organizzazione di crisi chiara e vincolante controlla e coordina la gestione della pandemia per conseguire in modo efficace gli obiettivi operativi. In una situazione di crisi questo compito è assunto dall'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

**Prevenzione e contenimento dei rischi:** le misure di prevenzione riducono il rischio di contagio con il patogeno e proteggono la salute della popolazione. Le basi delle misure di prevenzione sono illustrate nei livelli di intervento e le misure disponibili nel controllo delle infezioni. La gestione delle persone e dei gruppi vulnerabili è descritta sotto equità.

**Garanzia dell'assistenza sanitaria:** in una situazione pandemica il sistema sanitario è resiliente e garantisce un'assistenza medica adeguata alla popolazione nell'ambito delle risorse disponibili. Gli attori e i compiti nonché l'impiego di agenti terapeutici sono descritti nelle sezioni assistenza sanitaria e vaccinazioni. Il tema trasversale sicurezza dell'approvvigionamento definisce inoltre le competenze per garantire le cure di base con materiale medico.

**Contenimento o mitigazione:** la diffusione dell'agente patogeno è contenuta o mitigata per ridurre le ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche. È stata approntata una serie di misure per il controllo delle infezioni applicata a diversi livelli di intervento.

**Mitigazione delle conseguenze:** le conseguenze sociali ed economiche della pandemia sono mitigate per quanto possibile per sostenere il benessere fisico, mentale e sociale della popolazione e il buon funzionamento dell'economia. Il tema trasversale conseguenze descrive le misure necessarie per rafforzare la resilienza sociale ed economica.


**Mantenimento e ripristino della funzionalità:** in una situazione di pandemia le infrastrutture critiche devono rimanere funzionanti e ulteriori perturbazioni dovute alla pandemia devono essere risolte rapidamente per garantire la ripresa sociale ed economica. Il tema trasversale risorse descrive i processi volti a garantire una sufficiente disponibilità di risorse finanziarie e personali, mentre il tema trasversale conseguenze spiega come promuovere in modo mirato la resilienza sociale ed economica.

**Comunicazione e dialogo:** in ogni fase della pandemia tutti gli attori dispongono delle informazioni rilevanti e possono partecipare al dialogo. Il tema trasversale comunicazione descrive le basi necessarie e definisce competenze chiare per assicurare uno scambio efficace delle informazioni.



### 1.3 Gestione

La gestione di una pandemia è un compito che coinvolge l'intera società. Per essere efficace, deve dare una risposta proporzionata che consideri i bisogni e le possibilità di tutti i gruppi della popolazione.



**Contesto e obiettivo:** la gestione di una pandemia mira a tutelare la salute della popolazione tenendo conto delle ripercussioni sociali ed economiche. Include tutte le misure volte a evitare, ritardare o rendere meno probabile la trasmissione di infezioni e le conseguenti malattie e a mitigare le ripercussioni negative.

**Destinatari:** una pandemia non coinvolge tutti in ugual misura. I provvedimenti definiti per gestirla possono riguardare l'intera popolazione o essere rivolti ai gruppi o individui più vulnerabili o esposti. La risposta a una pandemia è efficace se non si limita a raggiungere un numero elevato di persone il più rapidamente possibile e non lascia indietro nessuno.

**Basi:** un sistema sperimentato di interventi a diversi livelli consente di prevenire o gestire adeguatamente le pandemie. Per declinare i provvedimenti in funzione dei destinatari occorre un'analisi dei fattori di vulnerabilità di natura fisica, psichica e sociale.

**Aspetti strategici:** i provvedimenti possono rappresentare un'ingerenza nei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Devono dunque ottemperare al principio della proporzionalità.

**Aspetti operativi:** l'analisi della proporzionalità e la valutazione delle conseguenze a breve, medio e lungo termine dei provvedimenti consentono di adottare decisioni fondate e di controbilanciare le ripercussioni negative. La giusta combinazione di misure prevede, nel caso ideale, un ampio ventaglio di interventi a vari livelli che, nel corso di una pandemia, deve adeguarsi allo stato delle conoscenze, alle caratteristiche e alla diffusione dell'agente patogeno nonché ai fattori socioculturali.

**Rischi e sfide:** l'accettazione sociale delle misure adottate è un presupposto indispensabile per una prevenzione efficace delle pandemie, che viene invece vanificata se le persone infette o malate o i gruppi di persone vulnerabili sono stigmatizzati e discriminati. Chi teme di essere penalizzato è meno convinto o in grado di sottoporsi ai test per rilevare gli agenti patogeni e di




adottare misure di protezione specifiche. La proporzionalità e la comprensibilità dei provvedimenti nonché il coinvolgimento dei destinatari ne aumentano il grado di accettazione e contrastano la stigmatizzazione e la discriminazione. Dopo una pandemia è difficile anche il ritorno alla normalità. Una valutazione a livello politico e nell'opinione pubblica è essenziale per rafforzare la coesione sociale e trarre gli insegnamenti necessari a fare fronte a future pandemie.

**Competenze:** la definizione dei provvedimenti compete alla Confederazione e ai Cantoni, che accrescono la qualità e il grado di accettazione delle loro decisioni se coinvolgono esperti, responsabili dell'attuazione e destinatari dei provvedimenti e sostengono la loro iniziativa personale.



## 1.4 Organizzazione

La Confederazione e i Cantoni, unitamente ad altri attori, sono coinvolti nella preparazione e nella risposta a una pandemia. La Confederazione rivede la sua organizzazione di crisi sulla base dell'esperienza COVID-19. Il Piano pandemico elenca gli organi di supporto nella gestione di una pandemia e fornisce una visione d'insieme degli attori da consultare.



**Contesto e obiettivo:** dopo la pandemia di COVID-19 il Consiglio federale ha deciso di potenziare l'organizzazione dell'Amministrazione federale per le crisi future, quindi anche le pandemie. L'ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF; RS 172.010.8) è entrata in vigore il 1° febbraio 2025. L'organizzazione di crisi qui descritta è ancora in fase di sviluppo.

**Destinatari:** tutti gli organi federali e cantonali preposti alla preparazione e alla risposta a una pandemia nonché gli organi di supporto e altri attori.

**Basi:** la legge sulle epidemie definisce tra l'altro i ruoli e le competenze nell'ambito della prevenzione e della risposta a una pandemia. L'organizzazione, i compiti e la composizione dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale sono retti dall'ordinanza sull'organizzazione di crisi nell'Amministrazione federale (OCAF).

**Aspetti strategici:** la presente descrizione dei ruoli e dei compiti di tutti gli attori coinvolti nella preparazione e nella risposta a una pandemia precisa la ripartizione dei ruoli e ne accresce il carattere vincolante. I soggetti cui competono l'attuazione e il supporto hanno descritto essi stessi i propri ruoli e compiti.

**Aspetti operativi:** a livello di Confederazione, le crisi emergenti dovranno essere gestite il più a lungo possibile all'interno delle strutture esistenti dell'Amministrazione federale. Un'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC) permanente assicura la continuità e la preservazione delle conoscenze sulla gestione di crisi della Confederazione. I Cantoni e il mondo scientifico saranno coinvolti nell'organizzazione di crisi.

**Rischi e sfide:** un sistema federalistico riconosce un margine di manovra ai Cantoni anche in una pandemia, con il rischio di ostacolare la collaborazione con le persone coinvolte nonché un'attuazione rapida e coerente delle decisioni e delle misure in situazioni di urgenza. Nel contempo, consente continue concertazioni, che possono impedire o limitare gli errori. Le misure



adottate in singoli Cantoni o regioni possono fungere da modello per l'intero Paese. Il coinvolgimento da parte dell'organizzazione di crisi degli attori interessati dalle misure (p. es. il mondo scientifico, della cultura, dello sport), ove possibile consultati, accresce la fattibilità e il grado di accettazione delle misure.

**Competenze:** la Confederazione è competente per l'elaborazione e l'attuazione di obiettivi strategici a livello nazionale. Coadiuga i Cantoni nel coordinamento delle misure e provvede, se necessario, a un'esecuzione uniforme. L'esecuzione delle misure compete in primo luogo ai Cantoni, ma nell'ambito del traffico internazionale di persone spetta alla Confederazione.



## 2. Attuazione

Il modulo «Attuazione» riassume le attività concrete concernenti la sorveglianza, il controllo delle infezioni, il sistema sanitario e la vaccinazione. Serve da direttiva per l'azione delle autorità competenti e degli altri attori interessati.



### 2.1 Sorveglianza

La sorveglianza degli agenti patogeni e delle malattie trasmissibili è importante per la preparazione a una pandemia. Serve per l'individuazione precoce e la valutazione del rischio.

### 2.2 Controllo delle infezioni

Il controllo delle infezioni comprende misure per la prevenzione e il contenimento delle infezioni, quali la gestione dei contatti e dei focolai, i test, le misure non farmacologiche, nonché misure per le aziende e per il settore veterinario.

### 2.3 Assistenza sanitaria

Durante una pandemia, l'assistenza sanitaria garantisce le cure anche in condizioni critiche. Questo presuppone una pianificazione anticipata e un utilizzo mirato delle risorse.

### 2.4 Vaccinazione

La vaccinazione è la misura più efficace contro le infezioni. Una strategia di vaccinazione, linee guida, informazioni trasparenti e un facile accesso alla vaccinazione consentono di decidere con cognizione di causa.



## 2.1 Sorveglianza

La registrazione e l'analisi dei dati sugli agenti patogeni e sulle malattie trasmissibili è un elemento centrale della preparazione e della gestione delle pandemie. La sorveglianza (surveillance) supporta l'individuazione precoce e la valutazione del rischio di minacce per la salute pubblica. Costituisce la base per una valutazione fondata della situazione e una calibrazione mirata delle misure.



**Contesto e obiettivi:** la sorveglianza degli agenti patogeni e delle malattie trasmissibili è fondamentale per l'individuazione precoce delle minacce per la salute pubblica e per la gestione efficace delle pandemie. La registrazione e l'analisi di dati epidemiologici, clinici e di altri dati rilevanti consentono di effettuare una valutazione della situazione epidemiologica, del rischio e delle misure adottate. La sorveglianza sostiene la gestione di crisi e garantisce che, nell'ambito della preparazione e della risposta a una pandemia, vengano prese decisioni basate su evidenze. L'obiettivo del presente capitolo è fornire una panoramica dei diversi sistemi per l'individuazione precoce, la sorveglianza della salute umana e animale e il monitoraggio delle misure. Illustra inoltre le interazioni dei singoli fattori nella preparazione e nella gestione delle pandemie.

**Destinatari:** il tema «sorveglianza» è destinato agli organismi operativi a livello federale e cantonale, ai laboratori, agli istituti di ricerca e alle strutture sanitarie, nonché ai professionisti dei settori medico, veterinario e della sanità pubblica.

**Basi:** dal punto di vista legislativo, la sorveglianza si basa sulla legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e sulla legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), che disciplinano i requisiti di rilevamento e dichiarazione dei dati sugli agenti patogeni. Dal punto di vista scientifico, si fonda su metodi consolidati per il rilevamento e l'analisi dei dati epidemiologici, compresi standard internazionali per il trattamento e la trasmissione dei dati.

**Aspetti strategici:** la sorveglianza si basa su diversi sistemi complementari. Questi sistemi devono poter essere adeguati in maniera flessibile alle esigenze di informazione in modo che sia possibile reagire tempestivamente a nuovi eventi e adottare decisioni basate su evidenze.



La strategia di sorveglianza si adegua alle diverse fasi della pandemia e segue l'approccio One Health, al fine di includere la salute umana, animale e ambientale.

**Aspetti operativi:** la registrazione dei dati è garantita da sistemi di sorveglianza permanenti che, se necessario, possono essere completati con sistemi aggiuntivi. Il coordinamento della registrazione assicura che i dati vengano rilevati in permanenza e con alta qualità, che alimento sistemi integrati e vengano scambiati efficacemente tra gli attori coinvolti. L'analisi continua dei dati di sorveglianza è decisiva per reagire tempestivamente all'evoluzione epidemiologica, adottare tempestivamente misure di contenimento o mitigazione e valutare l'efficacia delle misure in tempo reale.

**Rischi e sfide:** all'inizio di una pandemia, i metodi diagnostici possono essere disponibili solo in maniera limitata. Un'altra sfida consiste nella scalabilità dei sistemi di sorveglianza, che devono restare robusti anche in presenza di un rapido aumento del volume di dati nella fase pandemica. Un'interoperabilità insufficiente dei diversi sistemi può comportare ritardi e lacune nella valutazione della situazione. La standardizzazione delle interfacce e l'automazione del trasferimento e dell'analisi dei dati possono rappresentare una soluzione a queste sfide.

**Competenze:** l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce la strategia e gli obiettivi della sorveglianza, in stretta collaborazione con altre autorità federali e cantonali, nonché con organizzazioni internazionali. L'UFSP coordina la registrazione e l'analisi dei dati a livello nazionale. I Cantoni, Swissmedic, i laboratori nazionali di riferimento e altri servizi specializzati assumono compiti operativi nella diagnostica e nella registrazione dei dati.



## 2.2 Controllo delle infezioni

Il controllo delle infezioni mira a contenere o mitigare la propagazione degli agenti patogeni. Comprende la gestione dei casi e dei contatti, la gestione dei focolai e le misure non farmacologiche, nonché misure aziendali, transfrontaliere e di medicina veterinaria.



**Contesto e obiettivi:** il controllo delle infezioni comprende la gestione dei casi e dei contatti per l'identificazione rapida delle fonti di infezione e dei focolai, misure non farmacologiche, test, misure di protezione aziendali, interventi transfrontalieri, nonché misure nel settore veterinario per la prevenzione delle trasmissioni zoonotiche. Questa varietà di approcci è fondamentale per contenere o mitigare la propagazione degli agenti patogeni e proteggere i gruppi a rischio. Pertanto, il controllo delle infezioni contribuisce in modo determinante a ridurre la morbilità e la mortalità e a preservare il sistema sanitario e le strutture sociali ed economiche durante una pandemia. L'obiettivo del tema «Controllo delle infezioni» è descrivere le basi e l'attuazione dei diversi approcci e assicurare, così, una preparazione alla pandemia e una sua gestione lungimiranti e coordinate. Il tema Vaccinazione è trattato in un altro capitolo.

**Destinatari:** i contenuti sono destinati ai decisori a livello federale e cantonale, agli attori dei settori sanitario e veterinario, delle aziende e dei laboratori, nonché agli organismi operativi attivi nell'attuazione delle misure.

**Basi:** le basi giuridiche sono costituite dalla legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), dalla legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e dal Regolamento sanitario internazionale (RSI; RS 0.818.103). Dal punto di vista scientifico, gli approcci si fondano sulle conoscenze epidemiologiche relative alla propagazione degli agenti patogeni e sull'evidenza scientifica dell'efficacia delle misure.

**Aspetti strategici:** il controllo delle infezioni è orientato alle fasi della pandemia e all'obiettivo operativo del contenimento o della mitigazione. L'approccio della strategia Test-Trace-Isolate-Quarantine (TTIQ) mira all'identificazione precoce delle persone infette che possono contagiare altre persone. Parallelamente, le misure non farmacologiche, i piani di protezione aziendali e le misure transfrontaliere contribuiscono a interrompere le catene di trasmissione e a prevenire o ritardare l'importazione di agenti patogeni. Il settore veterinario si coordina strettamente con quello sanitario per prevenire le trasmissioni zoonotiche.



**Aspetti operativi:** sul fronte operativo, il controllo delle infezioni è attuato attraverso strumenti concreti, quali test PCR o test antigenici rapidi, gestione sistematica dei focolai, quarantena o isolamento, e misure non farmacologiche, quali mascherine, telelavoro o limitazioni della capienza per le manifestazioni. Le aziende definiscono piani di sicurezza e di continuità, i valichi di confine possono impiegare procedure di screening e il settore veterinario sorveglia le zoonosi e informa gli organismi competenti. Tutte queste misure si intrecciano e si adattano in modo flessibile alla situazione epidemiologica.

**Rischi e sfide:** risorse limitate, ripercussioni negative delle misure e problemi di accettazione da parte della popolazione possono rappresentare possibili ostacoli. Una stretta collaborazione di tutti gli attori, una comunicazione trasparente e un dialogo aperto aumentano l'efficacia del controllo delle infezioni.

**Competenze:** le misure di controllo delle infezioni vengono introdotte e attuate dalla Confederazione, dai Cantoni e da singole istituzioni sotto forma di raccomandazioni o prescrizioni vincolanti. Le aziende e i laboratori sono coinvolti nell'attuazione operativa.



## 2.3 Assistenza sanitaria

In una situazione di pandemia i fornitori di prestazioni del sistema sanitario sono chiamati a continuare ad adempiere i loro compiti. Inoltre, devono garantire le cure alle persone che sono state contagiate dal patogeno pandemico o per le quali si sospetta un'infezione.



**Contesto e obiettivo:** le elevate esigenze di assistenza sanitaria in un'emergenza pandemica richiedono una pianificazione lungimirante e un impiego oculato delle risorse disponibili.

**Destinatari:** Cantoni e fornitori di prestazioni sanitarie.

**Basi:** i Cantoni e i fornitori di prestazioni sanitarie osservano la rispettiva legislazione cantonale e le prescrizioni nazionali contenute in particolare nella legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e nell'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1). L'ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano (ODMT; RS 818.101.126) stabilisce le malattie e gli agenti patogeni da dichiarare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e le relative ordinanze disciplinano l'impiego di agenti terapeutici. La dotazione di dispositivi di protezione contro gli agenti patogeni è retta dall'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI, RS 930.115). I disinfettanti per la disinfezione delle mani e delle superfici sono disciplinati nella legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e nell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

**Aspetti strategici:** i Cantoni e i fornitori di prestazioni sanitarie preparano il sistema sanitario a una pandemia e garantiscono le cure in una situazione pandemica. I Cantoni e l'Esercito verificano la pertinente legislazione e, se necessario, la adeguano. Nei loro piani pandemici descrivono la preparazione e le misure per garantire l'assistenza sanitaria. I fornitori di prestazioni sanitarie approntano piani pandemici propri.

**Aspetti operativi:** i Cantoni chiedono ai fornitori di prestazioni sanitarie di disporre di opportuni piani pandemici operativi che osservino le prescrizioni cantonali e nazionali. I fornitori di prestazioni pianificano l'aumento delle proprie risorse di personale per una pandemia. Predispongono la costituzione delle scorte per garantire, da un lato, l'approvvigionamento con prodotti di uso quotidiano (tra cui prodotti igienici), dall'altro la fornitura di medicamenti, dispositivi medici, dispositivi di protezione, disinfettanti e detergenti. Mettono in atto le raccomandazioni per



prevenire e controllare la trasmissione di agenti patogeni nel sistema sanitario, in particolare in riferimento all'agente pandemico. Sono tenuti a dichiarare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) malattie o agenti patogeni soggetti a dichiarazione obbligatoria. I fornitori di prestazioni sanitarie attuano inoltre il Calendario vaccinale svizzero e vaccinano contro l'agente pandemico (v. Vaccinazione).

**Rischi e sfide:** considerando le incertezze legate a un nuovo agente a potenziale pandemico e alle sue caratteristiche, i Cantoni devono assicurare che i fornitori di prestazioni sanitarie coordinino e integrino i propri ruoli. Se del caso, i Cantoni delegano ulteriori compiti ai fornitori di prestazioni esistenti, tra cui farmacie o fornitori di servizi di telemedicina, oppure creano nuove strutture, come i centri di test e di vaccinazione.

**Competenze:** i Cantoni regolamentano, organizzano e finanziano l'assistenza sanitaria, inclusa la preparazione e la risposta a una pandemia, a livello cantonale. I fornitori di prestazioni assicurano l'assistenza sanitaria. Il Servizio sanitario coordinato (SSC) coordina l'assistenza sanitaria a livello sovracantonale se le risorse personali e materiali nonché le infrastrutture a livello cantonale non sono più sufficienti. La Confederazione sostiene i fornitori di prestazioni in ambiti definiti nell'approvvigionamento con agenti terapeutici. Con la revisione della legge sulle epidemie, questo ruolo sarà rivisto ed esteso ad altro materiale medico importante durante una pandemia.



## 2.4 Vaccinazione

La vaccinazione è la misura preventiva più efficace contro le malattie infettive.



**Contesto e obiettivi:** la popolazione della Svizzera è informata in modo trasparente, adeguato ed efficace sulla vaccinazione, affinché possa prendere decisioni consapevoli in merito. Gode di un accesso a bassa soglia alla vaccinazione, in linea con le proprie esigenze.

**Destinatari:** i destinatari di una vaccinazione dipendono dalle caratteristiche e dalla propagazione dell'agente patogeno responsabile di una pandemia, dalle proprietà del vaccino e dalla fase pandemica. Possono comprendere la maggior parte della popolazione o gruppi di persone particolarmente vulnerabili (da definire).

**Basi:** gli articoli 20–23 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) disciplinano le vaccinazioni, mentre gli articoli 64–69 LEp disciplinano l'indennizzo e la riparazione morale per i danni da vaccinazione. La legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) regolamenta l'omologazione, il monitoraggio della qualità e la farmacovigilanza.

**Aspetti strategici:** durante una pandemia, la strategia di vaccinazione dipende dall'obiettivo prioritario della vaccinazione stessa. La strategia definisce i destinatari, fornisce indicazioni sull'attribuzione e sulla scelta dei vaccini, ma stabilisce anche le basi e i principi, la comunicazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività vaccinali. Inoltre, fa riferimento alla Strategia nazionale di vaccinazione (SNV) e al relativo Piano d'azione. In linea di principio, la legislazione svizzera esclude un obbligo vaccinale per l'intera popolazione; tuttavia, la LEp prevede che la Confederazione e i Cantoni possano dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio e per determinate persone, a condizioni molto rigorose («obbligo di vaccinazione»). Nessuno può però essere forzato a farsi vaccinare (nessuna «vaccinazione forzata»).

**Aspetti operativi:** le raccomandazioni di vaccinazione stabiliscono le linee guida per le diverse vaccinazioni. I Cantoni consentono alla popolazione, nonché a destinatari particolarmente vulnerabili, un accesso a bassa soglia alla vaccinazione, in linea con i rispettivi bisogni. In quest'ottica integrano le strutture vaccinali regolari per riuscire a vaccinare tempestivamente un elevato numero di persone (centri di vaccinazione, vaccinazioni in azienda, presso le farmacie ecc.) e



per raggiungere i destinatari in modo mirato (offerte domiciliari attraverso organizzazioni della società civile nei luoghi in cui si trovano i destinatari).


**Rischi e sfide:** dato che nei primi mesi (o addirittura anni) di pandemia non sono disponibili vaccini contro il nuovo agente patogeno, tutte le altre misure di prevenzione risultano particolarmente importanti soprattutto in questa fase, pur restando importanti per l'intera durata della pandemia. Una volta introdotti i nuovi vaccini, è possibile che la disponibilità sia limitata a fronte di una richiesta elevata. La Confederazione può quindi acquistare vaccini per la Svizzera. Eventuali rari effetti indesiderati si manifestano soltanto nel momento in cui i vaccini sono somministrati su larga scala e se ne fa un uso quotidiano. Lo strumento più efficace per individuarli e farvi fronte tempestivamente consiste nel tenere traccia degli effetti indesiderati notificati e nel procedere a una loro valutazione.

**Competenze:** l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), definisce la strategia di vaccinazione, sulla cui base elabora raccomandazioni fondate sulle evidenze. Se la Confederazione acquista i vaccini, l'UFSP redige un piano di distribuzione nazionale d'intesa con i Cantoni per stabilire le priorità e i contingenti cantonali. La liberazione ufficiale delle partite e l'omologazione dei vaccini sono di competenza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), che registra, documenta e valuta gli effetti indesiderati e monitora le misure di riduzione del rischio (farmacovigilanza). Notificare gli effetti indesiderati è obbligatorio per i produttori e il personale sanitario che opera nei servizi di vaccinazione, oltre a essere un diritto per le persone vaccinate. La Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno (SG-DFI) verifica le domande di indennizzo e di riparazione morale in caso di danni dovuti a vaccinazioni. La vaccinazione della popolazione è di competenza dei Cantoni, che collaborano con i fornitori di prestazioni del sistema sanitario e comunicano le vaccinazioni all'UFSP ai fini del monitoraggio vaccinale.



### 3. Temi trasversali

I temi trasversali sono rilevanti per tutte le attività di gestione della pandemia. Fungono da base per le attività delle unità organizzative responsabili della comunicazione, della sicurezza dell'approvvigionamento, delle finanze e del personale e indicano alle autorità quali ripercussioni vanno considerate nella definizione e nell'attuazione delle misure.



#### 3.1 Comunicazione

La comunicazione di crisi esige messaggi chiari, un'informazione trasparente e la collaborazione con gli attori rilevanti.

#### 3.2 Sicurezza dell'approvvigionamento

Le autorità garantiscono supporto in sede di acquisto, distribuzione e stoccaggio del materiale medico. Le competenze, i processi e le modalità di finanziamento verranno definiti entro il 2027 conformemente alla decisione del Consiglio federale.

#### 3.3 Risorse

Una pandemia può rapidamente generare un fabbisogno supplementare di risorse finanziarie e di personale e richiedere procedure di acquisto accelerate. È necessario predisporre i processi corrispondenti e coinvolgere le persone responsabili.


#### 3.4 Conseguenze

Una pandemia ha un impatto sulla salute, sulla società e sull'economia. Si tratta di riconoscere tempestivamente le conseguenze e di limitarne le possibili ripercussioni con misure adeguate.



### 3.1 Communication

Una buona comunicazione durante una pandemia presuppone un'informazione rapida e continua con messaggi chiari e comprensibili, adatti ai gruppi ai quali è destinata. La collaborazione tra gli attori è fondamentale per informare la popolazione in modo efficace e creare fiducia.



**Premesse e obiettivi:** la comunicazione svolge un ruolo fondamentale nella gestione di una pandemia. Poggia su basi giuridiche e organizzative chiaramente definite e ha lo scopo di informare gli attori rilevanti e la popolazione in modo rapido e coerente.

**Destinatari:** i destinatari delle misure di comunicazione sono la popolazione in generale, le autorità, gli specialisti, le organizzazioni e altri attori. I contenuti e gli strumenti di comunicazione devono essere adattati alle esigenze informative e ai compiti specifici dei gruppi target.

**Basi:** la comunicazione in caso di pandemia poggia sulle prescrizioni di legge vigenti. Le autorità sono tenute a garantire che la popolazione sia informata, per esempio, sulla valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle decisioni e sui provvedimenti. Nel caso della Confederazione, tale obbligo è sancito dalla Costituzione federale (Cost., RS 101, art. 180 cpv. 2) o dalla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010, artt. 10 e 11).

**Aspetti strategici:** la comunicazione si articola in quattro fasi che dipendono dall'evoluzione della crisi.

- Fase interpandemica: informazioni su conoscenze di base riguardanti agenti patogeni pandemici e su comportamenti e misure di protezione efficaci. In questa fase vengono anche definite e precise le competenze.
- Fase iniziale: fase in cui vi sono i primi segnali di pandemia. La comunicazione è incentrata sull'informazione circa le misure di prevenzione e affronta anche le incertezze.
- Fase pandemica: in questa fase è indispensabile una comunicazione attiva, rapida e continua sull'evoluzione della pandemia e sulle misure di protezione al fine di informare la popolazione e contrastare la disinformazione.
- Fase di stabilizzazione: dopo la crisi, le misure vengono esaminate e valutate per ottimizzare la comunicazione in vista di eventi futuri.



I tre principi guida strategici sono la trasparenza, l'orientamento ai destinatari e la coerenza. Le informazioni devono essere comunicate in modo tempestivo e comprensibile e le lacune a livello di conoscenze vanno menzionate attivamente per creare fiducia. I messaggi sono formulati tenendo conto delle esigenze dei diversi gruppi di destinatari.

**Aspetti operativi:** la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, comuni e altri attori deve essere strettamente coordinata al fine di evitare dichiarazioni contraddittorie. Gli attori a livello cantonale e comunale sono chiamati a creare strutture di comunicazione proprie in conformità delle direttive nazionali.

**Sfide:** una delle sfide consiste nel garantire una comunicazione coerente, comprensibile e orientata ai destinatari in fasi caratterizzate da tempi estremamente ristretti e aspettative pressanti.

**Competenze:** in caso di pandemia il Consiglio federale è responsabile della comunicazione di crisi (OCAF; RS 172.010.8). Può affidare il coordinamento alla Cancelleria federale o al dipartimento responsabile. La comunicazione tecnico-specialistica compete all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sul piano attuativo, lo stretto coordinamento delle attività tra le autorità federali competenti, le autorità cantonali e altri partner garantisce una diffusione coordinata e coerente delle informazioni.



### 3.2 Sicurezza dell'approvvigionamento

In caso di necessità le autorità sostengono l'acquisto, la distribuzione e la costituzione di scorte di materiale medico prima e durante una pandemia. In conformità a quanto deciso dal Consiglio federale, entro fine 2027 saranno precisati responsabilità, finanziamento e processi. Le raccomandazioni in materia di costituzione di scorte rivolte ai fornitori di prestazioni del settore sanitario figurano sotto Dispositivi di protezione e disinfezione.



**Premesse e obiettivi:** il materiale medico (v. figura 1) è essenziale per proteggere la popolazione e il personale sanitario in caso di pandemia, per curare le persone malate e per mantenere in efficienza il sistema sanitario. L'approvvigionamento deve essere assicurato il più a lungo possibile tramite canali ordinari. Preparandosi in modo adeguato nei rispettivi ambiti, tutti gli attori sono chiamati a garantire la loro capacità di fornire le prestazioni necessarie anche in caso di pandemia.

**Destinatari:** in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, la Confederazione e i Cantoni svolgono un ruolo sussidiario utile per i fornitori di prestazioni di prestazioni sanitarie e per la popolazione.

**Basí:** la legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) stabilisce i provvedimenti volti a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte. La legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e le pertinenti ordinanze disciplinano il trattamento degli agenti terapeutici, ossia le operazioni in relazione ai medicamenti e ai dispositivi medici. L'articolo 44 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e gli articoli 60–64 della corrispondente ordinanza (OEp; RS 818.101.1) disciplinano l'approvvigionamento della popolazione in agenti terapeutici volti a lottare contro le malattie trasmissibili, precisandone le condizioni di importazione, attribuzione, distribuzione e costituzione di scorte. L'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.31) stabilisce gli obblighi in materia di scorte. La Strategia vaccini del Consiglio federale prevede che la Confederazione punti maggiormente sulla stipula di contratti di prenotazione con aziende per i futuri vaccini antipandemici.



**Aspetti strategici:** in caso di difficoltà di approvvigionamento nel corso di una pandemia, la fornitura di agenti terapeutici alla popolazione deve essere garantita secondo l'articolo 44 LEp. Il sistema sanitario va rifornito in via prioritaria e quindi per le altre istituzioni e per la popolazione può essere ancora più difficile ottenere il materiale medico necessario. La costituzione di scorte da parte di produttori, fornitori e fornitori di prestazioni nell'imminenza di una pandemia permette di ovviare a possibili difficoltà di approvvigionamento.

**Aspetti operativi:** la Confederazione ha stipulato un contratto volto ad assicurarsi capacità di produzione di vaccino antinfluenzale in caso di pandemia. Durante le pandemie, oltre alla fornitura di vaccini o di medicamenti specifici per gli agenti patogeni pandemici, deve continuare a essere garantito l'approvvigionamento di agenti terapeutici per altre malattie. Le norme di Good Manufacturing Practice (GMP) e di Good Distribution Practice (GDP) vanno osservate anche in caso di pandemia.

**Rischi e sfide:** l'esperienza mostra che la domanda di materiale medico può aumentare in modo rapido e considerevole in caso di pandemia. Una penuria incombente o accertata può provocare una concorrenza a livello mondiale per l'approvvigionamento.

**Competenze:** secondo l'articolo 3 LAP, l'approvvigionamento di medicamenti in Svizzera è affidato in primo luogo all'economia. In conformità all'articolo 102 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione interviene a titolo sussidiario solo in caso di gravi situazioni di penuria a cui l'economia non è in grado di far fronte da sé. Sono stabilite le competenze indicate qui di seguito.

- Il Consiglio federale assicura l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili (art. 44 cpv. 1 LEp). Può inoltre emanare disposizioni concernenti l'attribuzione, la distribuzione, l'agevolazione dell'importazione e la limitazione o il divieto dell'esportazione di agenti terapeutici nonché la costituzione di scorte di agenti terapeutici negli ospedali e in altri istituti del settore sanitario (art. 44 cpv. 2 LEp). Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all'estero (art. 44 cpv. 3 LEp).
- All'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) competono l'omologazione e il monitoraggio del mercato.
- L'UFSP e la Farmacia dell'esercito hanno la competenza dell'approvvigionamento di agenti terapeutici rispettivamente per la popolazione civile e per i militari. Le operazioni di acquisto possono anche essere delegate ad aziende civili.
- L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può stipulare contratti di produzione, contratti di prenotazione o concordare obblighi di fornitura a titolo preventivo con aziende al fine di assicurare l'approvvigionamento di materiale medico. Se, in funzione dell'agente patogeno, servono anche agenti terapeutici specifici per persone che lavorano in aziende con animali, gli eventuali acquisti vanno concordati con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L'UFSP stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, la quota di agenti terapeutici spettante a ciascun Cantone.
- Previa intesa con i Cantoni, la Farmacia dell'esercito provvede alla fornitura degli agenti terapeutici ai Cantoni (art. 63 OEp).
- I titolari delle omologazioni sono tenuti a costituire scorte obbligatorie di medicamenti.
- L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha la competenza dell'attribuzione delle scorte obbligatorie di Oseltamivir (Tamiflu®) (art. 31 cpv. 2



lett. a LAP). Decide in merito alla liberazione delle scorte obbligatorie per rimediare a situazioni di grave penuria a livello nazionale (art. 31 cpv. 2 lett. f, art. 57 cpv. 1 e 3 LAP) sulla base dei dati demografici cantonali e di altri criteri in caso di contingente-  
mento. Formula raccomandazioni alla popolazione in materia di scorte di emergenza,  
in particolare per quanto riguarda le mascherine facciali mediche e i disinfettanti.

- I Cantoni designano i centri di consegna cantonali e li comunicano alla Confederazione.  
Provvedono inoltre tempestivamente all'ulteriore distribuzione degli agenti terapeutici ricevuti (art. 63 OEp).
- I farmacisti cantonali sono incaricati di sorvegliare nei rispettivi Cantoni il rispetto delle norme in materia di gestione degli agenti terapeutici.



### 3.3 Risorse

La gestione di una pandemia può rapidamente generare un fabbisogno supplementare di risorse finanziarie e di personale. Occorre inoltre procedere ad acquisti supplementari che devono essere disponibili a breve termine. I processi corrispondenti devono essere predisposti e resi noti e i servizi competenti vanno integrati nell'organizzazione di crisi.



**Premesse e obiettivi:** la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie e di personale è il presupposto per una gestione efficace della pandemia.

**Destinatari:** responsabili delle finanze, degli acquisti, del personale e della gestione di crisi nelle istituzioni coinvolte nella preparazione e nella gestione delle pandemie.

**Basi:** a livello federale, il finanziamento delle misure è disciplinato dalla legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), mentre l'acquisto di prestazioni è retto dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1).

**Aspetti strategici:** i responsabili della gestione di crisi devono essere consapevoli della necessità di disporre di sufficienti risorse per la preparazione e la gestione di una pandemia. Coinvolgono opportunamente gli specialisti in materia di finanze, acquisti (appalti) e risorse umane nell'organizzazione di crisi. Nell'ambito della preparazione a una pandemia è inoltre consigliabile definire l'iter per sostituire la procedura ordinaria di acquisto con una procedura semplificata e accelerata da applicare.

**Aspetti operativi:** i processi di finanziamento e di acquisto della Confederazione sono descritti sotto Finanziamento. Possono essere utili anche ai Cantoni, affinché possano predisporre i propri processi tenendo conto delle prescrizioni cantonali. Una lista di controllo elenca i contenuti che devono figurare nelle richieste di mezzi finanziari supplementari. Sotto Personale sono riportate informazioni e una lista di controllo destinata alle istituzioni che forniscono indicazioni sulle possibili misure che queste possono adottare per anticipare un accresciuto fabbisogno di personale e sulle opzioni attivabili in caso di evento pandemico.

**Rischi e sfide:** generalmente i processi di finanziamento e di acquisto a livello federale e cantonale richiedono molto tempo perché devono soddisfare i requisiti posti dallo Stato di diritto.



Nella fase di preparazione occorre definire come strutturare i processi per i casi di urgenza. Senza rinforzi e sistemi di rotazione il personale che si occupa della gestione della pandemia può affaticarsi rapidamente. L'assenza di personale dovuta a misure di quarantena e di isolamento e a casi di contagio può aggravare la situazione di sottodotazione. Le istituzioni si preparano mettendo a punto soluzioni di pool e, se necessario, riservando contrattualmente le necessarie prestazioni.

**Competenze:** il Parlamento approva le risorse materiali o le risorse di personale impiegate dall'Amministrazione federale. Per quelle non previste dal preventivo ordinario vanno chiesti crediti aggiuntivi. A livello federale, questa procedura è disciplinata dall'articolo 33 LFC. Spetta alla direzione delle organizzazioni di crisi, di concerto con i responsabili delle finanze, degli acquisti e delle risorse umane, chiedere e acquisire in tempo utile le risorse necessarie.



### 3.4 Conseguenze

La gestione di una pandemia comporta conseguenze sanitarie, sociali ed economiche. Per adottare misure proporzionate e appropriate, in particolare per i più vulnerabili, e per rafforzare la resilienza della società, sono indispensabili una consultazione rapida di tutti gli attori coinvolti, una comunicazione continua e un monitoraggio precoce e regolare delle conseguenze. Una gestione proattiva ed equa delle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche garantisce una resilienza sociale duratura, ossia una società capace di adattarsi e riprendersi dalle emergenze proteggendo al contempo le persone più vulnerabili e preservando la coesione sociale.



**Premesse e obiettivi:** la gestione di una pandemia ha un impatto di vasta portata sia a livello sistematico (sanità, economia, educazione ecc.) sia a livello individuale. Tutte le ripercussioni sono strettamente collegate tra loro. Le conseguenze negative di una pandemia e delle misure di gestione devono essere anticipate e ridotte al minimo.

**Destinatari:** il tema concerne gli specialisti della Confederazione e dei Cantoni incaricati di elaborare misure nonché i rappresentanti dei settori e dei gruppi di persone esposti alle conseguenze. In special modo, vanno presi in considerazione i gruppi di persone su cui le misure impattano in modo particolare (v. Equità).

**Basi:** il coinvolgimento tempestivo degli attori e il monitoraggio continuo delle conseguenze sono determinanti al fine di adeguare in modo mirato i contenuti e le tempistiche delle misure.

**Aspetti strategici:** gli attori dei settori sanitario, sociale ed economico interessati dalle misure e i gruppi di persone particolarmente esposti devono essere coinvolti in modo tempestivo nelle fasi di definizione e di attuazione. Una comunicazione chiara e continua, come pure lo stretto coordinamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni, organizzazioni della società civile e settori interessati, favoriscono un'attuazione armonizzata e contribuiscono a ridurre al minimo le conseguenze negative.

**Aspetti operativi:** per tutti i settori interessati (sanitario, economico, educativo, abitativo ecc.) devono essere valutate e, ove opportuno, attuate misure volte a compensare le ripercussioni negative di una pandemia e delle misure di gestione adottate.



**Sfide:** una pandemia e le misure di gestione connesse possono accrescere le disparità sociali, gravare sul sistema sanitario e avere un impatto negativo sulla salute, sulla società e sull'economia. Tali conseguenze devono essere individuate e tematizzate tempestivamente.

**Competenze:** la Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad anticipare e ridurre al minimo le conseguenze negative delle pandemie e delle misure ordinate dalle autorità.